

Regolamento
dell'As. Femminile

1865

Reynolds

Orfanoti. Femminile

Regolamento

1865

REGOLAMENTO

INTERNO

DELL' ORFANOTROFIO FEMMINILE

DETTO

DELLA STELLA

IN MILANO

APPROVATO DALLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

CON DELIBERAZIONE 3 FEBBRAJO 1865



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI
NELL' ORFANOTROFIO MASCHILE

1865

REGOLAMENTO

DELL'ORFANOTROFIO FEMMINILE

IN MILANO

CAPITOLO I.

Ammissione delle Orfane.

ART. 1. Il numero delle Orfane alle quali dà ricovero il Luogo Pio è determinato dal Consiglio degli Orfanotrofi, in proporzione delle rendite del Pio Istituto.

ART. 2. I requisiti per l'ammissione delle fanciulle al ricovero sono:

a) L'aver compiuto il settimo e non avere superato il dodicesimo anno al momento della nomina:

b) La miserabilità:

c) La mancanza dei genitori od almeno del padre:

d) Il domicilio continuato in questa Città, nell'attuale sua circoscrizione, dell'Orfana decenne. — Quando l'Orfana non raggiunga il decimo anno di età supplirà a quanto manchi il domicilio non interrotto dei genitori:

e) L'aver avuto il vajolo naturale o subita la vaccinazione.

ART. 3. Le Orfane devono essere inoltre perfettamente sane e ben conformate, e perciò, prima della nomina, vengono assoggettate ad una visita medico-chirurgica.

ART. 4. Le Orfane sono presentate per l'accettazione nel Pio Istituto dal Tutore, o dalla Madre e dal Contutore, o da altra persona idonea. Chi presenta l'Orfana deve obbligarsi formalmente a ritirarla nel caso in cui fosse dimessa dal Luogo Pio senza collocamento.

ART. 5. L'ammissione è fatta in via di prova per un trimestre, onde accertarsi che l'Orfana sia esente da difetti morali o fisici, incompatibili col regolare andamento della Comunità; trascorso il trimestre, quando non emergano eccezioni, è nominata in via definitiva.

ART. 6. Tanto l'ammissione quanto la nomina definitiva sono fatte dal Consiglio, al quale debbono essere indirizzate le domande, fornite degli attestati comprovanti i requisiti di cui all'Art. 2.

ART. 7. Per le nomine di diritto privato il Consiglio verifica se concorrono nelle designate i titoli prescritti, e le accetta definitivamente nel Ricovero, previo l'esaurimento delle pratiche prescritte negli Art. 3, 4 e 5.

CAPITOLO II.

Distribuzione, educazione ed istruzione delle Orfane.

ART. 8. La Comunità è divisa in compagnie, in ragione d'età.

ART. 9. Ogni Orfana all'atto del suo ingresso nel Luogo Pio è assegnata ad una speciale sezione di prova, per gli effetti dell'Art. 5; in seguito alla nomina definitiva entra in una delle compagnie.

ART. 10. Le Orfane sono in principal modo ammaestrate nei lavori femminili, cioè nel tagliare e confezionare biancherie, nei lavori da sarta ed a maglia, nel ricamo a trapunto e nella stiratura.

ART. 11. Vengono inoltre addestrate in ogni faccenda domestica; a tale scopo sono alternativamente applicate ai varj rami di servizio del Luogo Pio, quali sono: la cucina, l'infermeria e la guardaroba.

ART. 12. È obbligatoria per le Orfane l'istruzione elementare delle quattro classi, impartita secondo le leggi vigenti per le pubbliche scuole.

ART. 13. Per quelle poche che, sopra rapporto delle Maestre elementari e della Direttrice, sono dal Delegato del Consiglio giudicate assolutamente incapaci di ricevere la istruzione completa elementare, è istituita una scuola speciale, nella quale l'istruzione è proporzionata alla loro scarsa intelligenza.

ART. 14. È cura della Direttrice che le Orfane giudicate inabili a percorrere tutto il corso degli studj, siano maggiormente applicate alle faccende domestiche a sensi dell'Art. 11.

ART. 15. L'istruzione elementare è affidata a quattro Maestre debitamente abilitate colla patente di grado superiore; due sono interne ed obbligate a tutte le discipline dello Stabilimento; le altre due sono esterne tenute soltanto all'orario scolastico. — Riguardo agli esami semestrali ed alle altre discipline scolastiche provvegono i regolamenti in vigore per le pubbliche scuole.

ART. 16. Il Consiglio può concedere alle Orfane migliori per condotta o singolare attitudine agli studj, dopo che abbiano compiute lodevolmente le quattro classi elementari, di attendere al Corso magistrale, per abilitarsi a riportare la patente di Maestra, del grado inferiore o superiore, normale o elementare, secondo le rispettive capacità. — Qualora il Pio Istituto non offra i mezzi e l'opportunità d'impartire nell'interno questa istruzione superiore, le Orfane sono mandate alla Scuola normale.

ART. 17. Le Maestre dipendono dal Delegato del Consiglio e immediatamente dalla Direttrice. — Esse sono coadjuvate in ogni classe da una fra le migliori allieve, di cui all'Art. 105.

ART. 18. Nel Pio Istituto vi è una scuola di canto, alla quale sono ammesse le Orfane che dimostrano sufficiente attitudine musicale, e che a giudizio medico sono riconosciute idonee dal lato fisico. Le spese di questa scuola sono sostenute con parte degli introiti dei funerali.

ART. 19. L'orario approvato dal Consiglio determina la durata delle scuole, dello studio, come quella del lavoro, delle pratiche religiose, delle ricreazioni e del passeggio.

CAPITOLO III.

Lavori, servizio funerario e guadagni.

ART. 20. Il Pio Istituto riceve commissioni di lavori femminili da pubblici Stabilimenti e dai privati. — Un quinto del guadagno netto dei lavori d'ogni Orfana è accreditato alla stessa, per fornirla di corredo, quando è dimessa, a sensi degli Art. 23 e 27; il resto spetta al Luogo Pio, al quale compete anche la quota dei guadagni delle Orfane che muojono durante il ricovero.

ART. 21. A quelle Orfane che, venendo applicate ai servizi del Luogo Pio, sono impedito in tutto od in parte d'attendere ai lavori di commissione, è assegnato d'anno in anno dal Delegato, sopra rapporto della Direttrice, una quota conguagliata alla media del guadagno delle altre Orfane.

ART. 22. Le istitutrici, le maestre e tutte le altre stipendiate compatibilmente coi rispettivi loro uffici, sono obbligate ad eseguire il lavoro loro assegnato dalla Vice Direttrice, ed il prodotto di esso spetta interamente al Luogo Pio.

ART. 23. Quando un'Orfana è dimessa dal Luogo Pio si preleva dal guadagno netto della medesima quanto è necessario per fornirla di corredo, ed il rimanente si consegna alla stessa ed al tutore o in denaro effettivo, od investito in un Libretto della Cassa di Risparmio, a prudente giudizio del Delegato del Consiglio.

ART. 24. Il Luogo Pio assume il servizio per l'intervento delle Orfane ai funerali, secondo la consuetudine; ed a tal fine il Delegato, previo parere del Medico, designa quelle Orfane che per turno ne debbono essere incaricate. Le retribuzioni che si pagano al Luogo Pio per questo servizio sono determinate da apposita tariffa.

ART. 25. Il provento dei funerali è diviso per $\frac{4}{100}$ fra le Orfane coriste e le istitutrici, maestre interne e preposte ai varii uffici che le accompagnano; per $\frac{22}{100}$ fra le Orfane tutte destinate all'intervento ai funerali e le predette istitutrici, maestre e preposte; per $\frac{4}{100}$ fra le istitutrici, maestre interne e preposte ai varj uffizj non intervenienti ai funerali; per $\frac{15}{100}$ fra le Orfane non intervenienti; rimanendo devoluti allo Stabilimento, cogli avanzi della cera, gli altri $\frac{48}{100}$.

CAPITOLO IV.

Premj, Castighi e Ricreazioni.

ART. 26. Le Orfane migliori per condotta e per applicazione agli studj ed ai lavori sono ricompensate:

a) Con premj che si distribuiscono al fine d'ogni anno scolastico, secondo l'uso delle pubbliche scuole:

b) Col presceglierle ad assistenti di scuola o di compagnia, od a facenti funzioni di istitutrici o di maestre, o coll'ammetterle quali assistenti nel Luogo Pio, a sensi degli art. 17 e 105:

c) Coll' ammetterle a fare gli studj Magistrali, a sensi dell'art. 16.

ART. 27. Si puniscono le Orfane coi seguenti castighi:

A disposizione delle Istitutrici, e delle Maestre di scuola e di lavoro:

a) Nota sfavorevole negli Stati settimanali.

b) Interdizione di una parte della ricreazione con occupazione di lavoro o di studio.

A disposizione della Direttrice:

c) Privazione dell'intera ricreazione per un giorno, con occupazione di lavoro o di studio, come sopra.

d) Pasto separato dalle compagne ed in silenzio.

e) Interdizione del passeggio fuori dello Stabilimento, per una volta.

f) Ammonizione innanzi alla compagnia, od alla classe.

Riservati al Delegato:

g) Privazione dell'intera ricreazione o del passeggio per più giorni.

h) Privazione degli straordinarj divertimenti, che si concedono in determinate epoche dell'anno.

i) Ammonizione innanzi a tutte le alunne.

Riservato al Presidente del Consiglio:

l) Ammonizione solenne con minaccia di espulsione.

Riservato al Consiglio:

m) Espulsione.

ART. 28. Le Orfane di regola non escono in vacanza dal Luogo Pio; potrà però concederlo il Presidente del Consiglio al verificarsi di circostanze straordinarie. — Le istitutrici, maestre interne e le altre incaricate dei vari ufficj ottengono congedi temporanei dal Delegato sopra proposta della Direttrice, a sensi dell'art. 84.

ART. 29. Durante le vacanze scolastiche dell'autunno si prolunga la ricreazione giornaliera delle Orfane in proporzione del tempo che durante gli altri mesi dell'anno è destinato alla scuola.

ART. 30. Nei giorni festivi è ammessa la visita dei parenti nel Parlatorio. In caso urgente la Direttrice può permettere la visita dei parenti anche in giorni ed ore straordinarie; e concedere, colle debite cautele, che un'Orfana possa visitare parenti prossimi ammalati, accompagnata però da una istituttrice.

CAPITOLO V.

Vitto e Vestito.

ART. 31. Tutte indistintamente le Orfane hanno eguale trattamento di vitto, e vestono alla foggia comune prescritta.

ART. 32. Le Orfane hanno companatico a prima ed a seconda colazione, a pranzo minestra ed una pietanza, il pane a discrezione; e le maggiori di età $\frac{1}{10}$ di litro di

vino. Le istitutrici, maestre e preposte ai varj ufficj hanno l'aggiunta a pranzo di un'altra pietanza e $\frac{2}{3}$ di litri di vino; nel resto ricevono trattamento uguale a quello delle Orfane. — Il diario determina l'ora dei pasti secondo le stagioni e l'alternativa per ciascun giorno delle vivande fra le singole compagnie.

ART. 33. Tutti i pasti si fanno in comune nel Refettorio, coll' assoluto divieto di trasportare altrove i commestibili, o di apparecchiare vivande nei dormitorj od altri locali che non siano la cucina.

ART. 34. A determinati tempi e solennità dell'anno il Delegato permette dei trattamenti straordinarj, consistenti nell'aggiunta di qualche vivanda al cibo giornaliero.

ART. 35. La Direttrice e la Vice Direttrice pranzano in comune, ed hanno un trattamento speciale consistente in una pietanza e pane a colazione; minestra, tre pietanze, formaggio e frutta, pane e un mezzo litro di vino a pranzo.

ART. 36. Il Luogo Pio fornisce alle Orfane il completo vestiario, ed alle istitutrici, maestre, e preposte ai varj ufficj, dimoranti nell'interno del Luogo Pio, soltanto l'abito d'uniforme. — Particolari disposizioni del Consiglio provengono alla esecuzione del presente articolo.

ART. 37. Quando un'Orfana è dimessa depone tutto il vestiario per indossar quello che le viene allestito col prodotto dei suoi guadagni, in relazione agli Art. 20 e 23. — Per quelle che in causa di malattia non abbiano potuto guadagnare quanto basti a fornirle di corredo, provvede il Luogo Pio affinché ne escano decentemente vestite.

CAPITOLO VI.

Dimissione delle Orfane e loro collocamento.

ART. 38. Entrate nel diciottesimo e prima che compiano il diciannovesimo anno d'età le Orfane per regola generale sono dimesse dal Luogo Pio e convenientemente collocate.

ART. 39. Per l'applicazione del disposto all'articolo antecedente il Delegato del Consiglio invita il tutore, o il fidejussore, od il parente più prossimo dell'Orfana, a ritirarla dal Luogo Pio, previa informazione sulla loro condotta morale. — Se l'Orfana non può essere loro consegnata, è collocata quale cameriera od altrimenti, per cura del Delegato, il quale in ogni caso dà partecipazione alla autorità pupillare dell'avvenuto collocamento.

ART. 40. In eccezione alla regola stabilita dall' Art. 38 può concedersi di rimanere nel Pio Istituto fino ai ventun anni compiuti:

a) alle Orfane ammesse, a sensi dell'Art. 16, al Corso magistrale;

b) alle eminenti nella scuola di canto.

ART. 41. Qualora si offra un'occasione favorevole di ben collocare ed appoggiare un'Orfana, massime se ne fa domanda la Madre o il Tutore, può la medesima in via di eccezione essere dimessa dal Luogo Pio ancorchè non abbia raggiunta l'età normale. — È dimessa parimenti dal Luogo Pio prima dell'età normale quell'Orfana che per malattia cronica od insanabile, o per gravi replicate mancanze, o per indole incorreggibile, si renda incapace di approfittare della educazione del Pio Istituto, a sensi anche dell'Art. 27.

ART. 42. A provvedere di corredo le Orfane quando escono, oltre il provento delle prestazioni in quella parte che è loro riservata a sensi dell'Art. 20 e seguenti, servono le rendite delle speciali fondazioni costituite in loro favore.

ART. 43. Quando un'Orfana durante il tempo del ricovero cambi condizione di fortuna, ancorchè non raggiunga l'età normale, è subito dimessa, salvi i diritti del Luogo Pio per la rifusione delle spese sostenute nel mantenerla.

ART. 44. Onde un'Orfana possa conseguire la dote, di cui all'Art. 5 dello Statuto, è necessario che essa abbia dimorato nello Stabilimento almeno sei anni, e che la sua condotta, tanto nel Luogo Pio, quanto dopo dimessa, sia stata sempre irreprensibile.

CAPITOLO VII.

Consiglio degli Orfanotrofi, suo Presidente e suo Delegato.

ART. 45. Il Luogo Pio dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi, il quale oltre l'amministrazione del patrimonio delibera specialmente sui seguenti oggetti:

a) riforme organiche, regolamenti disciplinari del Pio Istituto, a sensi dell'Art. 8 dello Statuto;

b) ammissione delle Orfane nel Luogo Pio;

c) ammissione delle Orfane più distinte agli studj del Corso magistrale a sensi dell'Art. 16;

d) espulsione delle Orfane per cattiva condotta, e loro dimissione per infermità a sensi degli Art. 27 e 41;

e) approvazione dei contratti di somministrazioni pel Luogo Pio;

f) nomine e disposizioni relative al personale degli Impiegati stabili addetti al Luogo Pio a sensi degli Art. 119 e seguenti.

ART. 46. Il Presidente del Consiglio ha l'alta sorveglianza su tutto ciò che riguarda l'andamento dell'Istituto, e specialmente l'educazione delle Orfane e l'istruzione.

ART. 47. Il governo dell'Istituto è particolarmente affidato ad un Delegato onorario eletto ogni anno dal Consiglio. — La sua nomina cade di preferenza sopra uno dei Membri del Consiglio. — Quando ciò non torni possibile è in facoltà del Consiglio di affidare questo ufficio ad un cospicuo cittadino di sua fiducia. — Il Delegato può essere riconfermato d'anno in anno nella sua carica.

ART. 48. Esso vigila a che sieno puntualmente eseguiti lo Statuto ed i Regolamenti relativi all'Orfanotrofio. — Nei casi in cui questi non proveggano riferisce al Consiglio, e chiede le opportune istruzioni.

ART. 49. Tutte le persone addette al Luogo Pio sono a lui subordinate, ed egli ha l'obbligo di curare che esse adempiano esattamente ai loro doveri, secondo le rispettive attribuzioni.

ART. 50. A lui spetta in particolar modo di provvedere al collocamento delle Orfane a sensi dell'Art. 38 e seguenti, e di soprintendere all'istruzione impartita nelle scuole.

ART. 51. Procedere per mezzo dell'Economo a sensi dell'Art. 60 alle pratiche necessarie per la stipulazione dei contratti di fornitura, riferisce al Consiglio le sue proposte, e se il Consiglio le approva ne ordina la esecuzione.

ART. 52. Pei bisogni giornalieri di commestibili che non ponno essere vincolati da contratto di forniture, e per le piccole spese che non superino L. 20, il Delegato autorizza l'Economo a provvedervi col fondo di anticipazione di cui all'Art. 66. — Per le altre spese di maggior entità il Delegato chiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio, salvi i casi d'urgenza, in cui provvede e dimanda la sanatoria.

ART. 53. Trasmette al Consiglio per le disposizioni di pagamento mensilmente e separatamente ogni conto di somministrazione fatta al Luogo Pio, il riepilogo giornaliero dei commestibili, la nota giornaliera delle spese varie sostenute dall'Economo, giustificata dal visto di esso Delegato, ed il ruolo di tutte le persone addette al Luogo Pio colla indicazione dei rispettivi stipendj.

ART. 54. Sorveglia che tutte le somministrazioni, massime di commestibili, siano fatte a dovere ed a termine di contratto; che il cibo sia ben apparecchiato e distribuito regolarmente, esamina i registri tenuti dagli incaricati dei varj ufficj, e si assicura con frequenti visite del buon andamento del Luogo Pio.

ART. 55. Al finire d'ogni anno trasmette al Consiglio, colle sue osservazioni, il Rapporto generale sullo stato morale del Luogo Pio presentato dalla Direttrice; ed i risultati dei guadagni ottenuti dai lavori in relazione all'Art. 20 e seguenti. — Presenta inoltre in tempo utile al Consiglio i *fabbisogni* delle spese, da incontrarsi presumibilmente dal Luogo Pio nell'anno seguente, per la compilazione dei preventivi.

ART. 56. Quando il Delegato debba assentarsi da Milano, od altrimenti sia impedito, il Consiglio provvede alla supplenza.

ART. 57. Ogni Membro del Consiglio può visitare il Pio Istituto per verificarne il buon andamento, e per prendere in seno del Consiglio l'iniziativa di quei provvedimenti che trovasse del caso.

CAPITOLO VIII.

Economo.

ART. 58. L'Economo è incaricato della gestione economica dello Stabilimento, e sorveglia alla conservazione del locale e dei mobili, sotto la dipendenza immediata del Delegato.

ART. 59. Ha la consegna di tutti i commestibili e combustibili e degli effetti di vestiario e biancheria che trovansi nei magazzini del Luogo Pio, e tiene perciò appositi registri di carico e scarico.

ART. 60. Notifica al Delegato in tempo utile la scadenza dei contratti, ed attiva le pratiche per la più vantaggiosa rinnovazione dei medesimi, secondo gli ordini del Delegato. Provvede per incarico del Delegato gli articoli non vincolati da contratto di forniture.

ART. 61. In base al *fabbisogno* di cucina, presentato giornalmente dalla Direttrice, a sensi degli Art. 76 e 88, stacca le bollette d'ordine per le somministrazioni regolate

da contratti di fornitura, provvede all'acquisto degli altri commestibili, e cura che dall'inserviente a ciò appositamente destinato il tutto sia esattamente consegnato alla Capo-cuciniera.

ART. 62. Dietro ordine del Delegato consegna alla Direttrice od a chi per essa gli articoli di cancelleria, e le merci richieste per la guardaroba od altrimenti necessarie al servizio del Luogo Pio.

ART. 63. Rassegna mensilmente al Delegato il riepilogo del consumo giornaliero mediante apposite stampiglie, e la nota delle piccole spese di cui chiede il rimborso; e prima che scada il mese, sottomette al medesimo il ruolo degli impiegati addetti al Luogo Pio pel pagamento del relativo stipendio.

ART. 64. Riconosce i conti delle somministrazioni fatte al Luogo Pio in base ai contratti approvati dal Consiglio, o regolarmente autorizzate se si tratti di articoli non vincolati da contratto di fornitura, e li trasmette al Delegato. — Consegna ai somministratori, ritirandone ricevuta, i mandati di pagamento.

ART. 65. Riceve, in relazione agli Art. 24. e 25, le domande per intervento ai funerali, e, in base alle medesime, fa le occorrenti richieste alla Direttrice. — Tiene un registro dei piccoli introiti, e di quelli provenienti dalle prestazioni per il servizio funerario, e versa mensilmente nella Cassa degli Orfanotrofi il denaro conseguito riferendone al Delegato.

ART. 66. È fornito dal Luogo Pio di un'anticipazione di L. 1300 per far fronte alle piccole spese, e presta cauzione per L. 3000.

CAPITOLO IX.

Aggiunto Economo.

ART. 67. L'Aggiunto è obbligato a coadiuvare l'Economo in tutte le sue incumbenze ed a supplire al medesimo ogni qualvolta ne venga il bisogno. — Egli tiene il Protocollo colla sua rubrica, ha cura dell'Archivio, ed è incaricato della copisteria.

ART. 68. Compila le minute di consueta trattazione secondo gli ordini del Delegato, ed è incaricato di tutte quelle operazioni di contabilità che non possono essere disimpegnate dalla Ragioneria Centrale del Consiglio. Egli è inoltre a disposizione del Delegato per tutte le pratiche che si riferiscono all'accettazione ed al collocamento delle Orfane.

CAPITOLO X.

Direttore Spirituale.

ART. 69. Il Direttore Spirituale è tenuto a tutte le funzioni di Chiesa che sono determinate dall'orario. — A lui è affidata la cura spirituale delle Orfane, in quanto non sia dal Consiglio giudicato opportuno l'intervento di Confessori straordinarij, e l'assistenza religiosa delle inferme.

ART. 70. Ad esso incumbe l'istruzione religiosa delle Orfane quale è determinata dalle norme vigenti per le pubbliche scuole elementari.

ART. 71. Dipende immediatamente dal Delegato del Consiglio, e non ha alcuna ingerenza nell'andamento interno del Luogo Pio.

ART. 72. In caso d'assenza o d'impedimento, è obbligato a provvedere alla sua supplenza con altro Sacerdote benevivo al Consiglio, al quale perciò deve rivolgersi per mezzo del Delegato.

CAPITOLO XI.

Direttrice.

ART. 73. La Direttrice presiede a tutti gli ufficij interni, ed assume la responsabilità del buon andamento del Luogo Pio e della esatta osservanza dei Regolamenti e delle Istruzioni concernenti l'Istituto. — Essa dipende immediatamente dal Delegato del Consiglio.

ART. 74. Sorveglierà l'istruzione impartita nelle scuole, il progresso intellettuale delle Orfane, l'ordinamento delle varie classi, e l'osservanza delle discipline scolastiche. Essa cura inoltre che le Orfane siano ben ammaestrate nei lavori femminili e nelle faccende domestiche.

ART. 75. Ha cura particolare della infermeria, vegliando che siano puntualmente eseguite le prescrizioni mediche, e che non venga mai meno l'assistenza dovuta alle malate.

ART. 76. Presenta al Delegato le domande degli oggetti occorrenti pel servizio del Luogo Pio; trasmette ogni giorno all'Economo il *fabbisogno di cucina*, e versa ogni mese nella Cassa del Consiglio il denaro conseguito dai lavori di commissione. Presenta mensilmente al Delegato le richieste passatele dall'Economo, a sensi dell'Art. 65. per l'intervento ai funerali, ed al termine dell'anno il conto del prodotto dei lavori in relazione agli Art. 20. e seguenti.

ART. 77. Trasmette ogni mese al Delegato lo stato delle Orfane, divise per compagnie, colle informazioni sui loro diporj; ed al finire dell'anno scolastico, il rapporto sullo stato morale del Luogo Pio.

ART. 78. Propone al Delegato quei cambiamenti che crede opportuni nell'ordine interno del Luogo Pio, e gli dà partecipazione di tutto ciò che ne alteri l'andamento ordinario.

ART. 79. Ha immediata autorità sulla Vice Direttrice e sulle altre persone nell'interno della Comunità. — Veglia a che tutte adempiano al proprio dovere, ed in caso di gravi e replicate mancanze ne fa rapporto al Delegato.

ART. 80. Tiene appositi Registri su cui nota il nome delle Orfane, e di tutte le persone incaricate dei varj uffizii, il numero delle compagnie e i cambiamenti che avvengono.

ART. 81. Presta continua vigilanza alla condotta delle Orfane, e fa frequenti visite nelle scuole, nei dormitorj, nel refettorio, nelle sale di lavoro, e nel parlatorio durante le visite dei parenti.

ART. 82. Fa osservare esattamente l'orario e mantiene la disciplina, applicando o proponendo, quando occorrono, i castighi di cui all'Art. 27 e tenendone nota sui Registri a ciò destinati.

ART. 83. Non può pernottare fuori dello Stabilimento senza permesso scritto del Delegato. — Riguardo alle assenze nelle ore di giorno dispongono le istruzioni del Delegato.

ART. 84. Ha facoltà di concedere permessi d'assenza alle persone da essa dipendenti, quando si tratti di poche ore o di motivi urgenti; in caso diverso ne fa rapporto il Delegato a sensi dell'Art. 28.

CAPITOLO XII.

Vice Direttrice.

ART. 85. La Vice Direttrice è chiamata a supplire la Direttrice nei casi in cui questa sia malata od altrimenti impedita dal presiedere alla Comunità.

ART. 86. Le sue incumbenze ordinarie riguardano principalmente l'economia interna ed i lavori femminili.

ART. 87. Come incaricata di vegliare alla economia interna essa cura che il servizio di cucina proceda coi dovuti risparmi, e con regolarità nella distribuzione.

ART. 88. Stende il *fabbisogno giornaliero di cucina* e lo sottopone alla firma della Direttrice per essere trasmesso all'Economo; assiste all'accettazione dei generi richiesti, ne fa verificare il peso, la quantità e la qualità, e, ove riscontri difetti, li rimanda, informandone per mezzo della Direttrice il Delegato.

ART. 89. Come incaricata di vegliare ai lavori femminili essa riceve le commissioni, a sensi dell'Art. 20, pattuendone i prezzi; cura che i lavori siano bene eseguiti, e che siano consegnati ai committenti, previo pagamento.

ART. 90. Soprintende alla guardaroba, alla sartoria ed alla stiratura.

ART. 91. La Vice Direttrice nella esecuzione delle sue incumbenze ha immediata autorità sulle persone addette ai servizj relativi.

ART. 92. Oltre le particolari incumbenze sopra indicate, deve prestarsi a tutti quegli altri incarichi che possono venirle affidati dalla Direttrice.

CAPITOLO XIII.

Ispettrice ai lavori ed altre persone preposte ai varj uffizj interni.

ART. 93. La Ispettrice coadjuva la Vice Direttrice per tutto ciò che riguarda l'azienda dei lavori. — Essa tiene appositi registri, in cui nota le commissioni dei lavori da eseguirsi nel Luogo Pio, il prodotto dei medesimi, la parte spettante al Luogo Pio e quella dovuta alle Orfane a sensi dell'Art. 20 e seguenti. — Essa registra ogni mese il guadagno di ogni Orfana in concorso della Maestra di lavoro della rispettiva compagnia, e di tre in tre mesi lo nota sul libretto dell'Orfana.

ART. 94. Al finire d'ogni mese essa dà conto alla Direttrice del prodotto dei lavori, pel versamento nella Cassa del Consiglio del denaro ottenuto; e al finire d'ogni anno le comunica il risultato dei guadagni delle Orfane del Luogo Pio per gli incumbenti di cui all'Art. 55.

ART. 95. Ad ogni compagnia sono preposte una Istitutrice ed una Maestra di lavoro. — La prima è particolarmente incaricata di vegliare alla disciplina ed alla educazione morale delle Orfane, l'altra di istruirle nei lavori femminili; si l'una che l'altra hanno comune il dormitorio e il refettorio colle allieve, e si aiutano e si suppliscono a vicenda, procurando d'insinuare alle Orfane principj di moralità ed urbanità, e di abitarle alla pulizia ed alla esatta osservanza dei regolamenti del Luogo Pio.

ART. 96. Le Istitutrici e le Maestre curano la salute delle Orfane, ed appena scorgono qualche principio di malattia, ne danno avviso alla Direttrice per le occorrenti provvidenze.

ART. 97. Tanto le Istitutrici, quanto le Maestre, e dove occorra anche le incaricate dei varj uffizj, accompagnano per turno le Orfane quando escono dal Luogo Pio e le sorvegliano nelle ore di ricreazione, curando che abbiano sempre a conservare un contegno decente.

ART. 98. Alla guardaroba è preposta una *Capo-guardarobiera*, la quale eseguisce gli ordini che le vengono impartiti dalla Direttrice, o da chi ne fa le veci. — Essa è sussidiata da una *Guardarobiera* e dal necessario numero di Orfane semplici. — Ha obbligo di tenere un registro di carico e di scarico, ed è responsabile della custodia e conservazione degli articoli tutti che le sono affidati.

ART. 99. Una *Capo-infermiera* aiutata da due *Infermiere* e dal bisognevole numero d'Orfane semplici, disimpegna tutte le incumbenze d'infermeria. — Esse devono stretta obbedienza alle prescrizioni mediche ed alla Direttrice. — Assistono alle visite dei parenti delle ammalate, ed impediscono che da quelli si consegnino commestibili di qualunque sorta.

ART. 100. Una *Capo-portinaja*, aiutata da due *Portinaje*, disimpegna le incumbenze della Porteria. — Esse mantengono la puntuale osservanza dell'orario disciplinare, col darle i segnali alla Comunità, sorvegliano nel parlatorio le Orfane quando ricevono le visite dei parenti, e consegnano alla Direttrice quegli oggetti che essi bramassero di passare alle Orfane.

ART. 101. Il servizio della cucina è affidato ad una *Capo-cuciniera* aiutata da una *Cuciniera* e dal necessario numero di Orfane semplici, e sotto l'immediata sorveglianza della Vice Direttrice.

ART. 102. Vi sono inoltre una *Maestra dei cori*, una *Maestra di stiratura*, una *Maestra al taglio della biancheria*, una *Maestra sarta*, ed una *Maestra di lavori a maglia*.

ART. 103. Tutte le persone sopraindicate a cui è affidato un particolare ufficio nel Luogo Pio sono prescelte tanto fra le migliori allieve del Luogo Pio, di cui all'art. 105, quanto fra le estranee. In ogni caso è necessario che quest'ultime abbiano dato prove di una condotta morale superiore a qualunque eccezione, e che siano maggiorenni di età.

ART. 104. Per le Istitutrici e Maestre di lavoro è obbligatorio che abbiano riportato la patente di Maestre elementari almeno del grado inferiore.

ART. 105. Sono ammesse come *Assistenti* ai varj uffizj quelle Orfane che per condotta e per ingegno diano speranza di miglior riuscita. — Le *Assistenti* disimpegnano quei servizj che la Direttrice loro affida, e sono specialmente applicate nelle compagnie delle Orfane minori. — Esse hanno un particolare distintivo nell'abito uniforme.

ART. 106. Quando il Consiglio lo reputi necessario, può, sopra proposta del Delegato, chiamare abili maestre esterne, allo scopo di perfezionare le Orfane nel taglio degli abiti, e nell'arte di pettinare.

CAPITOLO XIV.

Inservienti.

ART. 107. Gli Inservienti disimpegnano presso l'Economato le incumbenze di basso servizio, e nell'interno del Luogo Pio quelle altre che per la loro gravità non possono essere sostenute dalle Orfane o dalle Inservienti. — Essi ricevono una mercede giornaliera.

ART. 108. Sono immediatamente sottoposti all'Economo, il quale li dirige e sorveglia per tutto ciò che riguarda il servizio dell'Economato. Per quanto riguarda il servizio interno della Comunità e l'accompagnamento delle Orfane fuori del Luogo Pio, trasmette ai medesimi gli ordini della Direttrice.

ART. 109. Quando sono chiamati a prestar servizio nell'interno della Comunità, devono ubbidire strettamente agli ordini della Direttrice, o di chi ne fa le veci.

ART. 110. Le donne inservienti disimpegnano gli uffici più gravosi nell'infermeria, nella cucina ed in ogni altro ramo di servizio quando occorra, e vi sieno chiamate dalla Direttrice o da chi ne fa le veci. — Esse sono soggette a tutte le discipline della Comunità, tranne l'obbligo dell'uniforme.

CAPITOLO XV.

Servizio sanitario.

ART. 111. Il servizio sanitario è affidato a due Medici-Chirurghi, il primo dei quali è incaricato specialmente della parte medica, il secondo della chirurgica.

ART. 112. Il primo Medico ha la direzione della infermeria, e ne è responsabile sotto la immediata dipendenza del Delegato del Consiglio e della Direttrice. — È costantemente obbligato ad una visita giornaliera mattutina nell'ora stabilita, e nei casi di malattie acute, febbrili od altrimenti gravi, anche alla visita vespertina. Deve parimente prestarsi a tutte quelle straordinarie chiamate, sia di giorno che di notte, le quali fossero richieste d'urgenza. — Spettano ad esso la tenuta del Protocollo d'infermeria, la compilazione delle tabelle statistiche giornaliere e mensili, e dei rendiconti annui prescritti dal Consiglio; come anche la notificazione nei casi di malattie epidemiche e contagiose, e tutte quelle indagini e relazioni che il Consiglio credesse di ordinarli rispetto allo stato sanitario del personale ed all'igiene del Luogo Pio.

ART. 113. Il Medico in secondo attende specialmente alla cura ed alle operazioni chirurgiche, compreso l'esercizio della bassa chirurgia. — Ad esso incombe l'eseguire le singole vaccinazioni, o la rivaccinazione generale quando per viste igieniche il Consiglio trovasse di ordinarle. Quanto alle visite ed alle altre incumbenze egli si attiene alle stesse norme stabilite pel Medico in primo, presi con esso i necessari concerti. — Concorre col Medico in primo alla compilazione delle tabelle statistiche per la parte

chirurgica, e lo coadiuva nelle mansioni d'ufficio ed in tutte le straordinarie occorrenze secondo le istruzioni del Delegato.

ART. 114. I due Medici-Chirurghi debbono prestarsi ai reciproci inviti di consultazione.

ART. 115. Essi sono tenuti a supplirsi vicendevolmente in ogni ramo di servizio nei casi di legittimo impedimento per malattia o per vacanza.

ART. 116. Le Orfane e tutte le altre persone incaricate dei varj uffici nell'interno della Comunità, ad eccezione della Direttrice e della Vice Direttrice, non possono, in caso di indisposizione o di malattia, decumbere oltre un sol giorno nei dormitorj, ma debbono passare nella infermeria. — La Direttrice, la Vice Direttrice ed i due Medici, in quanto spetta a ciascuno, sono tenuti a far eseguire rigorosamente queste disposizioni.

ART. 117. Il Consiglio, col mezzo del Delegato, si riserva la facoltà di chiamare a consulto coi proprij sanitarij, all'evenienza di affezioni gravi e complicate, o ribelli alla cura istituita, Medici e Chirurghi esterni di sua confidenza. Nei casi di operazioni di alta chirurgia, da eseguirsi per elezione, il consulto è di regola; e dovrà essere costantemente domandato dal funzionario del Luogo Pio.

ART. 118. È rigorosamente vietato l'accesso all'infermeria a chi non vi sia chiamato per ragioni del proprio ufficio, senza il permesso della Direttrice. — Si concede però ai parenti la visita delle ammalate nei giorni, nelle ore e con quelle cautele che sono determinate dal Delegato, sentito il Medico e la Direttrice.

CAPITOLO XVI.

Disposizioni generali.

ART. 119. La Direttrice, la Vice Direttrice, il Direttore Spirituale, l'Economo, l'Aggiunto-Economo, e le due Maestre elementari esterne, sono nominati dal Consiglio come all'Art. 45 in seguito a pubblico Concorso, e si ritengono quali impiegati effettivi, soggetti a tutte le discipline determinate dal Consiglio per gli impiegati da esso dipendenti nell'Amministrazione patrimoniale, ed hanno diritto ad eguale trattamento di pensione.

ART. 120. I due Medici-Chirurghi vengono nominati dal Consiglio, ma non sono impiegati stabili.

ART. 121. Le nomine e dimissioni per tutti gli uffici nell'interno sono fatte, sopra proposte della Direttrice, dal Delegato, salva l'approvazione del Consiglio. — Alle persone qui nominate, quando per malattie sieno resi inabili ad adempiere le loro incumbenze, ed abbiano prestati lunghi ed onorati servizi, il Consiglio può concedere il ricovero ed il mantenimento nel Pio Istituto, ed un sussidio mensile che in ogni caso non può superare $\frac{2}{3}$ dell'ultimo assegno.

ART. 122. Il Delegato del Consiglio assume e licenzia i salariati, dandone avviso al Consiglio.

ART. 123. L'annessa Tabella indica la qualità ed il numero di tutti i funzionarij del Pio Istituto e gli stipendj ed emolumenti con cui sono retribuiti.

PIANTA DEL PERSONALE

SPECIALMENTE ADDETTO ALL'ORFANOTROFIO FEMMINILE

IN MILANO

DENOMINAZIONE DELL'IMPIEGO	SOLDO INDIVIDUALE	Numero di ciascuna categoria	IMPORTO COMPLESSIVO DEI SOLDI	OSSERVAZIONI
Economo L.	2400	N. 1	L. 2400	Oltre l'abitazione gratuita di N. 6 locali.
Aggiunto Economo "	1500	" 1	" 1500	Simile di N. 4 locali.
Direttore Spirituale "	1400	" 1	" 1400	Oltre l'abitazione gratuita.
Medico I "	1000	" 1	" 1000	
Medico II "	700	" 1	" 700	
Custode (In contanti L. alla Emolumenti (a))	700	" 1	" 874	(a) Gli emolumenti consistono in quint. 30 legna da fuoco, ett. 9 carbonella e kil. 45 olio d'ardere, dippiù l'uniforme e l'abitazione gratuita.
Porteria	174 39			
Inservienti (In contanti a L. 1,20 al giorno L. Emolumenti (b))	438	" 3	" 2627	(b) Gli emolumenti consistono in grammi 762 di pane, grammi 762 di minestra e grammi 326 pietanza e litri 1 di vino per ciascuno.
	437 90			
Direttrice L.	1500	" 1	" 1500	Oltre l'alloggio mobiliato, vitto, e lo spurgo della biancheria.
Vice Direttrice "	800	" 1	" 800	
Maestre elementari (esterne) "	1000	" 2	" 2000	
Ispettrice ai lavori "	300	" 1	" 300	Idem.
Capo guardarobiera "	180	" 1	" 180	
Guardarobiera "	120	" 1	" 120	
Capo cuciniera "	144	" 1	" 144	
Cuciniera "	120	" 1	" 120	
Capo infermiera "	144	" 1	" 144	
Infermiere "	120	" 2	" 240	
Capo portinaja "	144	" 1	" 144	
Portinaje "	120	" 2	" 240	
Maestre elementari "	144	" 2	" 288	
Maestra sarta "	144	" 1	" 144	
Maestra al taglio della biancheria "	144	" 1	" 144	
Maestra di stiratura "	144	" 1	" 144	
Maestra ai lavori di maglia "	144	" 1	" 144	
Maestra corista "	144	" 1	" 144	
Istitutrici "	144	" 5	" 720	
Simili "	120	" 5	" 600	
Maestre di compagnia "	144	" 5	" 720	
Simili "	120	" 5	" 600	
Maestre supplenti di lavori "	120	" 2	" 240	
Inservienti "	120	" 5	" 600	
		N. 58	L. 20922	09

CAPITOLO XVII.

Disposizioni transitorie.

ART. 124. Le nomine di cui all'Art. 121 possono differirsi alla vacanza dei posti, quando il Consiglio non reputi necessario di applicare immediatamente anche a questa parte la nuova pianta.

ART. 125. Il Consiglio può concedere alle persone che vengono confermate in carica di continuare a fruire dello stipendio di cui godevano in forza della pianta antecedente, qualora quello fissato dalla nuova pianta sia ad esso inferiore.

ART. 126. Le persone non contemplate dall'Art. 119 le quali avessero acquistato diritto a pensione in conformità al Regolamento antecedente, conservano questo diritto, e ne fruiscono al termine di loro carriera, al pari degli altri impiegati stabili, quando vengono confermati e durino in ufficio.

Firmati **GIORGIO BELGIOIOSO, Presidente.**

- » Ing.° **ALESSANDRO PESTALOZZA.**
- » Dott. **CARLO TERZI.**
- » Dott. **ROMOLO GRIFFINI.**
- » Avv. **BATTISTA GUY.**
- » Ing.° **GIACOMO MAGRETTI.**
- » Ing.° **ANTONIO MAGNI.**

1000
700
300

INDICE

CAPITOLO I. — Ammissione delle Orfane	pag. 3
» II. — Distribuzione, educazione ed istruzione delle Orfane	4
» III. — Lavori, servizio funerario e guadagni	5
» IV. — Premj, Castighi e Riecreazioni	ivi
» V. — Vitto e Vestito	6
» VI. — Dimissione delle Orfane e loro collocamento	7
» VII. — Consiglio degli Orfanotrofi, suo Presidente e suo Delegato	8
» VIII. — Economo	9
» IX. — Aggiunto Economo	10
» X. — Direttore Spirituale	ivi
» XI. — Direttrice	11
» XII. — Vice Direttrice	12
» XIII. — Ispettrice ai lavori ed altre persone preposte ai varj uffizj interni	ivi
» XIV. — Inservienti	14
» XV. — Servizio sanitario	ivi
» XVI. — Disposizioni generali	15
» XVII. — Disposizioni transitorie	17



1885

1 - [illegible]
2 - [illegible]
3 - [illegible]
4 - [illegible]
5 - [illegible]
6 - [illegible]
7 - [illegible]
8 - [illegible]
9 - [illegible]
10 - [illegible]
11 - [illegible]
12 - [illegible]
13 - [illegible]
14 - [illegible]
15 - [illegible]
16 - [illegible]
17 - [illegible]
18 - [illegible]
19 - [illegible]
20 - [illegible]
21 - [illegible]
22 - [illegible]
23 - [illegible]
24 - [illegible]
25 - [illegible]
26 - [illegible]
27 - [illegible]
28 - [illegible]
29 - [illegible]
30 - [illegible]
31 - [illegible]
32 - [illegible]
33 - [illegible]
34 - [illegible]
35 - [illegible]
36 - [illegible]
37 - [illegible]
38 - [illegible]
39 - [illegible]
40 - [illegible]
41 - [illegible]
42 - [illegible]
43 - [illegible]
44 - [illegible]
45 - [illegible]
46 - [illegible]
47 - [illegible]
48 - [illegible]
49 - [illegible]
50 - [illegible]
51 - [illegible]
52 - [illegible]
53 - [illegible]
54 - [illegible]
55 - [illegible]
56 - [illegible]
57 - [illegible]
58 - [illegible]
59 - [illegible]
60 - [illegible]
61 - [illegible]
62 - [illegible]
63 - [illegible]
64 - [illegible]
65 - [illegible]
66 - [illegible]
67 - [illegible]
68 - [illegible]
69 - [illegible]
70 - [illegible]
71 - [illegible]
72 - [illegible]
73 - [illegible]
74 - [illegible]
75 - [illegible]
76 - [illegible]
77 - [illegible]
78 - [illegible]
79 - [illegible]
80 - [illegible]
81 - [illegible]
82 - [illegible]
83 - [illegible]
84 - [illegible]
85 - [illegible]
86 - [illegible]
87 - [illegible]
88 - [illegible]
89 - [illegible]
90 - [illegible]
91 - [illegible]
92 - [illegible]
93 - [illegible]
94 - [illegible]
95 - [illegible]
96 - [illegible]
97 - [illegible]
98 - [illegible]
99 - [illegible]
100 - [illegible]

